



COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione N. 29 del Consiglio Comunale

***** C O P I A *****

Oggetto: **RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA DATA 31.12.2017 EX ART. 7 COMMA 11 DELLA L.P. 29 DICEMBRE 2016, N. 19 E ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100**

L'anno **DUEMILADICHIOTTO** addì VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 18:30 nella sala Consiglio, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Referto di Pubblicazione
(Art.183 Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige L.R. 3/5/2018, n°2)

Certifico Io sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 31/12/2018 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Presenti i Signori:

Uez Cristian	Sindaco
Tartarotti Cinzia	Vicesindaco
Ferrari Alessandro	Consigliere Comunale
Biraghi Beatrice Guendalina Vanessa	Consigliere Comunale
D'Angelo Vincenzo	Consigliere Comunale
Egenter Nicola	Consigliere Comunale
Ferrari Mattia	Consigliere Comunale
Marchesoni Schmid Sergio	Consigliere Comunale
Marchi Luca	Consigliere Comunale
Martinelli Gianni	Consigliere Comunale
Martinelli Silvia	Consigliere Comunale
Tomasi Michele	Consigliere Comunale

Addì, 31/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CIRESA DOTT. PAOLO

Assenti i Signori:

CIOLA GIANNI; FAES LUCA; BERTOLDI DANIELE
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE CIRESA DOTT.
PAOLO

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il CRISTIAN UEZ nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, all'ordine del giorno.

Delib. n. 29 dd. 28.12.2018: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute alla data del 31/12/2017 ex art. 7 comma 11 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto;

rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i pareri di competenza:

- il Segretario comunale Paolo Ciresa, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa ;

ricordato che nel corso degli ultimi anni il tema della razionalizzazione delle partecipazioni societarie è già stato oggetto di disamina da parte del Consiglio comunale;

ricordato inoltre che:

- l'art. 3, comma 27 della Legge 244/2007 (Legge finanziaria 2008) vietava alle Amministrazioni pubbliche di costituire “società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali” nonché di assumere o mantenere direttamente partecipazioni anche di minoranza in tali società;
- la legge 23 dicembre 2014 n. 190 ha previsto l'elaborazione e l'attuazione di un Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute; il citato piano, adottato con decreto sindacale n. 1 del 09.04.2015 conteneva l'indicazione di sciogliere la società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l., di sciogliere e liquidare la società Golf Valsugana S.r.l. e di cedere la partecipazione nella società Nuova Panarotta S.p.a.;
- con deliberazione n. 3 del 19.03.2015 il Consiglio comunale di Calceranica al Lago ha deliberato lo scioglimento e la liquidazione della società Golf Valsugana S.r.l.. L'Assemblea straordinaria dei soci tenutasi il 25 marzo 2015 ha deliberato lo scioglimento e la liquidazione della società, alla data del 02.04.2015;
- successivamente, per quanto riguarda la società Nuova Panarotta S.p.a., i soci in assemblea straordinaria del 29 gennaio 2016 hanno deliberato l'azzeramento del capitale sociale e versamento a fondo perduto da parte di Trentino Sviluppo S.p.a., attraverso questa operazione il Comune di Pergine Valsugana è fuoriuscito dalla condizione di socio nella Nuova Panarotta S.p.a.;
- nel mese di marzo 2016, in adempimento alle prescrizioni di cui all'art. 1, comma 612 della L. 190/2014, il Comune di Pergine Valsugana ha predisposto la relazione sullo stato di attuazione del Piano operativo di razionalizzazione;
- l'articolo 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 ha imposto alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare con un provvedimento motivato una cognizione “straordinaria” ed “immediata” delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute, al fine di individuare quelle che devono essere alienate ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante liquidazione o cessione. Nel nostro contesto territoriale, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 23 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore provinciale ha recepito il decreto Madia in parte applicando direttamente le norme ivi contenute e in parte prevedendo una diversa disciplina locale. La Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, modificata dall'art. 8 della L.P. 2 agosto 2017 n. 9, ha previsto che la Provincia Autonoma di Trento e gli enti locali, anche in sede di verifica dei programmi e dei piani adottati in materia di riassetto societario, effettuino in via straordinaria, entro il 30 settembre 2017, una cognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, della Legge Provinciale n. 1 del 2005, individuando

eventualmente le partecipazioni che devono essere alienate. Con deliberazione n. 30 del 27.10.2018 il Consiglio comunale di Calceranica al Lago ha approvato la revisione straordinaria di tutte le proprie partecipazioni alla data del 31 dicembre 2016, deliberando:

- di dismettere, il servizio pubblico di macellazione a far data dal 01.01.2018;
- di procedere alla liquidazione della società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l., che dovrà essere effettuata entro il 31.12.2018, incaricando l'Amministratore Unico di procedere in tale senso;
- di stabilire, quale atto di indirizzo per la società STET S.p.a. di procedere all'alienazione delle partecipazioni nelle società Enervals S.r.l. e Cassa Rurale Alta Valsugana Soc. Coop.;
- si è provveduto, come previsto dalla legge, a trasmettere la revisione straordinaria alla Corte dei Conti – Servizio di controllo per il Trentino Alto Adige con nota prot. 4833 di data 30 ottobre 2017 settembre 2017 ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, tramite il completamento in data 16.10.2017 dell'inserimento dei dati e del provvedimento di revisione nell'applicativo dallo stesso predisposto;
- la delibera di approvazione della revisione straordinaria è stata pubblicata sul sito web istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente/Enti controllati/Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate;
- che si è provveduto alla trasmissione a Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l. della delibera del Consiglio comunale n. 39 di data 26.10.2017 incaricando l'Amministratore Unico a procedere alla liquidazione della società entro il 31.12.2018. In data 28 novembre 2017 l'assemblea dei soci della società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l. ha nominato il liquidatore nella persona del Sig. Moltrer Stefano, determinando i criteri di liquidazione;
- che in merito alle partecipazioni indirette in comune di Pergine con nota prot. 20170034707 di data 29 settembre 2017 si è provveduto alla trasmissione a STET S.p.a. della delibera del Consiglio comunale n. 32 del 27/09/2017 invitando la società a procedere all'alienazione delle partecipazioni nelle società Enervals S.r.l. e Cassa Rurale Alta Valsugana Soc.Coop.;
- STET con nota prot. 2017-0004770 del 23.11.2017 ha comunicato alla Cassa Rurale Alta Valsugana Soc. Coop. che a seguito della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche non ricorrono i presupposti per la legittima detenibilità di tale partecipazione. In data 22/12/2017 STET S.p.a. ha deliberato il recesso da Cassa Rurale Alta Valsugana Soc. Coop. e quindi da tale data il Comune di Pergine Valsugana non partecipa più indirettamente in tale società;
- per quanto riguarda la società Enervals S.r.l., in data 20/04/2018 è stato nominato il Sig. Sbeta Marco, quale liquidatore della società;

considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19;

atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (art. 4 c. 3);
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 c. 7);

tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24 c. 1 della L.P. n. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Calceranica al Lago e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P;

considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1, del D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

dato atto che l'articolo 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 impone ora alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare con un provvedimento motivato un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Il comma 3 dello stesso articolo prevede che sia il provvedimento che il piano di razionalizzazione siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno;

rilevato che nel nostro contesto territoriale, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 23 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore provinciale ha recepito il decreto Madia in parte applicando direttamente le norme ivi contenute e in parte prevedendo una diversa disciplina locale. Nello specifico, per ciò che concerne la tematica oggetto della presente analisi, la Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, modificata dall'art. 8 della L.P. 2 agosto 2017 n. 9, ha previsto che la Provincia Autonoma di Trento e gli enti locali, procedano alla razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 18, comma 3 bis 1, della legge provinciale n. 1 del 2005 e dall'articolo 24, comma 4 della legge provinciale n. 27 del 2010, a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017;

tenuto conto che, ai sensi dell'art. 18 c. 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 c. 4 della L.P. n. 27/2010, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;

b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00 Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010;

premesso altresì che a norma delle definizioni sopra richiamate, il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni adottato a norma dell'art. 20 del testo unico ha oggetto solamente le partecipazioni – dirette ed indirette – in Enti di tipo societario e restano pertanto escluse dall'ambito della cognizione di cui al presente provvedimento le partecipazioni del Comune di Calceranica al Lago in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria;

considerato che, in ottemperanza e nel rispetto delle citate disposizioni, si è provveduto ad un'analisi puntuale delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Calceranica al Lago al 31 dicembre 2017, i cui risultati sono contenuti nel documento (relazione) “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2017 dal Comune di Calceranica al Lago ” allegato alla presente deliberazione, nella quale sono altresì indicate le partecipazioni da dismettere, nonché le misure e le azioni proposte con riferimento a ciascuna società in cui il Comune di Calceranica al Lago detiene partecipazioni;

ritenuto pertanto di procedere all'approvazione della “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2017 dal Comune di Calceranica al Lago”, nei termini specificatamente indicati nelle schede indicate alla presente deliberazione (allegato A);

visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti in data 128.12.2018 registrato al protocollo comunale n. 5300 di data ...19.12.2018 ai sensi dell'articolo 239 comma 1 lettera b) n. 3) del D.Lgs. 267/2000;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.Lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.Lgs 118/2011 e ss.mm.;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;

accertata l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti dalla normativa in materia;

con n. 09 voti favorevoli, n. // voti astenuti e n. 03 voti contrari (D'Angelo Vincenzo, Marchi Luca e Biraghi Beatrice Guendalina Vanessa), su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare la razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Calceranica al Lago alla data del 31 dicembre 2017, contenuta nell'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di comunicare l'esito della razionalizzazione periodica di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, del D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 20 del decreto correttivo;
3. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 20, c. 3, del T.U.S.P.;

con n. 09 voti favorevoli, n. // voti astenuti e n. 03 voti contrari (D'Angelo Vincenzo, Marchi Luca e Biraghi Beatrice Guendalina Vanessa), su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese mediante alzata di mano:

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to UEZ CRISTIAN

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CIRESA DOTT. PAOLO

Conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

li, 10/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
CIRESA DOTT. PAOLO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige L.R. 3/5/2018, n°2.

Addì, 28/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CIRESA DOTT. PAOLO

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell' Art.183 Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige L.R. 3/5/2018, n°2;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n° 1199;
- c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034;
i ricorsi b) e c) sono alternativi.

Comune di Calceranica al lago

**Razionalizzazione periodica
delle partecipazioni societarie
detenute al 31 dicembre 2017
dal comune di Calceranica al Lago**

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'articolo 20 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 impone alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare con proprio provvedimento un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Il comma 3 dello stesso articolo prevede che sia il provvedimento che il piano di razionalizzazione siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno.

Nel nostro contesto territoriale, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 23 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore provinciale ha recepito il decreto Madia in parte applicando direttamente le norme ivi contenute e in parte prevedendo una diversa disciplina locale. Nello specifico, per ciò che concerne la tematica oggetto della presente analisi, la Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, modificata dall'art. 8 della L.P. 2 agosto 2017 n. 9, ha previsto che la Provincia Autonoma di Trento e gli enti locali, procedano alla razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 18, comma 3 bis 1, della legge provinciale n. 1 del 2005 e dall'articolo 24, comma 4 della legge provinciale n. 27 del 2010, a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017.

Gli obiettivi sotτesi a tutti gli adempimenti imposti dalla riforma “Madia” si inseriscono all'interno di un filone normativo che già da anni si prefigge di ridurre e razionalizzare la spesa pubblica e di portare la concorrenza *nel e per* il mercato. Quale ultimo tassello di tale progetto, il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) si connota per la qualificazione della revisione straordinaria e delle razionalizzazioni periodiche, quale strumento foriero di misure di effettivo efficientamento della gestione delle società partecipate e per il fatto di rendere ancora più stringente nonché non più procrastinabile l'effettiva razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche. Prova in tal senso sono, fra l'altro, le sanzioni imposte in caso di inadempimento, la tempistica attuativa dettata ed *in primis* i nuovi e più stringenti requisiti di legittima detenibilità delle stesse partecipazioni e di convenienza economica – finanziaria.

E' opportuno in primis chiarire che l'effettivo oggetto della razionalizzazione periodica sono tutte le partecipazioni detenute al 31 dicembre di ogni anno sia dirette che indirette. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, per partecipazione si intende “la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi” e, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, per partecipazione indiretta si intende “la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”. In virtù della clausola di salvaguardia, la normativa locale è più precisamente l'art. 7 della L.P. 19/2016 al comma 11 rimanda ai contenuti dell'art. 18, comma 3 bis 1 della L.P. 1/2005 e dell'art. 24, comma 2 della L.P. 27/2010 per ciò che concerne i principi e le regole sulla base delle quali impostare la razionalizzazione periodica, stabilendo che alla stessa si proceda a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017.

In base all'art. 18 comma 3 bis e bis 1 della L.P. 1/2005 n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 c. 4 della L.P. n. 27/2010, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) società che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (a titolo esemplificativo vincolo di scopo, di attività e di forma meglio dettagliato nel successivo paragrafo);
 - b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
 - c) società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
 - d) società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00 Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
 - e) società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- oppure sussiste la:
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

L'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, da ultimo modificato con la L.P. 19/2016 richiamato alla precedente lettera a) individua invece i presupposti legittimanti il mantenimento di una società.

Di conseguenza, rinviando la norma provinciale all'art. 3 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

A mente dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza in tali società.". Viene così imposto il rispetto del cosiddetto *vincolo di scopo*.

Il comma successivo dello stesso articolo prescrive in modo tassativo ed esclusivo le attività che possono essere svolte attraverso lo strumento societario, ovvero impone un ***vincolo di attività***, recitando testualmente: "Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Tuttavia se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le due condizioni sopradelineate, ovvero il vincolo di scopo e il vincolo di attività, si intendono rispettate e sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia), svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a queste attività.”

Si sottolinea infine quanto precisa l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 24 della L.P. 27/2010, così come modificato dall'art. 7 della L.P. 19/2016: “La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce le misure di contenimento della spesa e miglioramento dell'efficienza per i servizi strumentali e i servizi d'interesse generale, anche economico, per promuovere su base ampia l'aggregazione di società e altri enti che svolgono attività richiedenti ambiti territoriali più adeguati o attività simili a quelle svolte da altre società controllate o da enti strumentali di diritto pubblico e privato.” Si ricorda altresì che ai sensi dell'art. 18 bis, comma 7 e comma 10 della L.P. 1/2005, così come da ultimo modificata dalla L.P. 19/2016, è prevista un'intesa fra la Giunta provinciale ed il Consiglio delle autonomie locali che individua le misure che gli enti locali assumono per assicurare il contenimento delle spese e del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione delle società partecipate dagli enti locali anche in via indiretta.

Il provvedimento di razionalizzazione periodica deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmesso con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte di conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Inoltre verrà pubblicato sul sito internet comunale, sub sezione “Amministrazione trasparente”.

Alla luce della normativa sopra esposta è possibile apportare una precisazione in merito all'ambito di applicazione della presente razionalizzazione, oggetto della quale sono di fatto le società e le partecipazioni così come definite dal Testo Unico n. 175/2016. Tuttavia nella presente analisi è necessario anche dare atto

della partecipazione del Comune di Calceranica al Lago in enti non societari. Infatti, alla luce anche di un consolidato orientamento della Corte dei Conti, la considerazione, a fini ricognitivi, degli enti partecipati non societari corrisponde all'esigenza di individuare eventuali sovrapposizioni di attività con le partecipazioni societarie (art. 20, comma 2, lettera c) del Testo Unico n. 175/2016) e di estendere la razionalizzazione a tutte le controllate indirettamente, anche quando possedute tramite organismi non societari (art. 2, comma 1, lettera g) del citato Testo Unico) e ciò a prescindere dall'opportunità di una periodica ed autonoma razionalizzazione delle partecipazioni non societarie.

E' doveroso ricordare che il Comune di Calceranica al Lago , in ottemperanza alla normativa nazionale e provinciale, già da anni è impegnato nel contenimento dei costi di *governance* delle società partecipate e, più in generale, in un progetto di razionalizzazione delle proprie partecipazioni. Infatti, la L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 ed il "Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali", siglato il 20 ottobre 2012 tra Giunta Provinciale e Consiglio delle Autonomie locali, fissano già i tetti massimi di numero e remunerazione dei componenti degli organi di gestione e di controllo. In questa cornice normativa, l'Amministrazione in ogni occasione in cui ha potere di decisione o proposta (es. in occasione delle assemblee di nomina degli organi sociali), si fa portatrice dell'esigenza di rivedere gli emolumenti. La stessa considerazione vale, più in generale, per il contenimento dei costi di funzionamento e della struttura sociale: le limitazioni alle assunzioni, il contenimento delle dinamiche retributive del personale, degli incarichi di consulenza e collaborazione, delle spese di trasferta e missione e di quelle discrezionali, derivanti da specifiche disposizioni di legge provinciale, vengono puntualmente riproposti negli atti di indirizzo e verificati dal Collegio sindacale in sede di relazione al bilancio.

La Giunta Provinciale con deliberazione n. 787 del 9 maggio 2018 ha approvato, ai sensi dell'articolo 18 bis della L.P. 10 febbraio 2005 n. 1, i criteri per la determinazione dei compensi spettanti agli organi di amministrazione e di controllo nonché ai dirigenti nelle società controllate, direttamente e indirettamente, dalla Provincia e nelle società degli enti locali diverse da quelle controllate dalla Provincia, stabilendo che tali criteri trovano applicazione per gli organi di amministrazione e controllo delle società a partire del loro primo rinnovo successivo alla data di adozione della delibera. Inoltre con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1514 del 24 agosto 2018 sono stati approvati, in attuazione dell'articolo 18 bis della L.P. 10 febbraio 2005 n. 1, i criteri per la determinazione del sistema di amministrazione e controllo nelle società controllate, direttamente e indirettamente, dalla Provincia e nelle società degli enti diverse da quelle controllate dalla Provincia, stabilendo che gli stessi trovano applicazione a partire dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società successivo alla data di adozione della deliberazione.

Si procede quindi anteponendo all'analisi dettagliata delle partecipazioni del Comune di Calceranica al Lago alla data del 31 dicembre 2017 una prospettazione diacronica delle ricognizioni effettuate, dei piani di razionalizzazione adottati e dei conseguenti risultati ottenuti.

LE RICOGNIZIONI DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI E LE CESSONI IN PRECEDENZA EFFETTUATE

Già con la Legge n. 244 dd. 24.12.2007 (finanziaria 2008), gli Enti locali sono stati invitati a provvedere alla ricognizione delle rispettive partecipazioni societarie allo scopo di individuare quelle consentite e dismettere quelle vietate. In particolare il comma 27 dell'art. 3 della legge citata disponeva che le amministrazioni "non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società" ricordando al contempo che "... è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12.04.2006 nr. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30.03.2001 n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza".

Il Comun Di Calceranica al Lago Con deliberazione del Consiglio Comunale del 2010 ha effettuato una prima ricognizione autorizzando il mantenimento della partecipazione nelle seguenti società:

- a) STET S.p.A., aente per oggetto i seguenti servizi: distribuzione dell'energia elettrica, illuminazione pubblica, gas metano e servizio idrico integrato;
- b) AMNU S.p.A., aente per oggetto i seguenti servizi: raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento stradale, servizi funerari, servizi cimiteriali e gestione concessioni cimiteriali;
- c) MACELLO PUBBLICO S.r.l., aente per oggetto il servizio pubblico di macellazione;
- d) NUOVA PANAROTTA S.p.A., aente per oggetto il servizio di trasporto funiviario;
- f) GOLF VALSUGANA S.r.l., aente per oggetto l'attività di promozione e sviluppo di attività sportive;
- g) TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A., aente per oggetto la gestione di funzioni ed attività nell'ambito della riscossione e della gestione delle entrate;
- l) CONSORZIO DEI COMUNI S.c., aente per oggetto la prestazione di assistenza agli enti locali soci;
- m) AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA S.c.ar.l., aente per oggetto la promozione turistica nell'ambito territoriale di riferimento;
- n) Dolomiti Energia Spa aente ad oggetto la distribuzione del Gas Metano.

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) ha poi introdotto un nuovo adempimento a carico delle Amministrazioni locali: l'elaborazione e l'attuazione di un Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute. Gli obiettivi perseguiti erano la riduzione del *numero* delle società partecipate entro il 31 dicembre 2015 e la riduzione dei *costi* di funzionamento delle società. A tal fine la legge indicava anche alcuni criteri da seguire nell'elaborazione del Piano:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Nel rispetto dei termini previsti dalla normativa il Comune di Pergine Valsugana ha adottato il proprio Piano, corredata della relazione tecnica contenente gli elementi di valutazione, con decreto sindacale n. 1 dd. 09.04.2015 Piano e relazione, come previsto dalla legge, sono stati pubblicati sul sito web istituzionale e trasmessi alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti in data 27.04.2015 h 15,32 e ricevuta di consegna di data 27.04.2017 h 15.34;.

Nel Piano di Razionalizzazione del 2015 si è indicato il mantenimento delle partecipazioni nelle seguenti società: STET S.p.a., AMNU S.p.a., Trentino Riscossioni S.p.a., Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.. Azienda per il Turismo Valsugana S.c.a.r.l., Dolomityi Energia spa;. Il Piano conteneva di contro l'indicazione di sciogliere la società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l., di sciogliere e liquidare la società Golf Valsugana S.r.l. e di cedere la partecipazione nella società Nuova Panarotta S.p.a.

Successivamente, per quanto riguarda la società Nuova Panarotta S.p.a., i soci in assemblea straordinaria del 29 gennaio 2016 hanno deliberato l'azzeramento del capitale sociale e versamento a fondo perduto da parte di Trentino Sviluppo S.p.a., attraverso questa operazione il Comune di Calceranica al Lago è fuoruscito dalla condizione di socio nella Nuova Panarotta S.p.a..

L'articolo 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 ha imposto alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare con un provvedimento motivato una cognizione “straordinaria” ed “immediata” delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute, al fine di individuare quelle che devono essere alienate ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante liquidazione o cessione.

Nel nostro contesto territoriale, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 23 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore provinciale ha recepito il decreto Madia in parte applicando direttamente le norme ivi contenute e in parte prevedendo una diversa disciplina locale. La Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, modificata dall'art. 8 della L.P. 2 agosto 2017 n. 9, ha previsto che la Provincia Autonoma di Trento e gli enti locali, anche in sede di verifica dei programmi e dei piani adottati in materia di riassetto societario, effettuino in via straordinaria, entro il 30 settembre 2017, una cognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, della Legge Provinciale n. 1 del 2005, individuando eventualmente le partecipazioni che devono essere alienate.

Con deliberazione n. 30 del 26.10.2017 il Consiglio comunale di Calcernica al Lago ha approvato la revisione straordinaria di tutte le proprie partecipazioni alla data del 31 dicembre 2016, stabilendo il mantenimento:

- delle partecipazioni dirette nelle seguenti società: STET S.p.a., AMNU S.p.a., Azienda per il turismo Valsugana S.c.a.r.l., Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop., Trentino Riscossioni S.p.a., e Dolomiti Energia Spa.;

- La revisione straordinaria conteneva inoltre l'indicazione di:

- dismettere, il servizio pubblico di macellazione a far data dal 01.01.2018;
- procedere alla liquidazione della società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l., che dovrà essere effettuata entro il 31.12.2018, incaricando l'Amministratore Unico di procedere in tale senso;

La revisione straordinaria approvata nel 2017 costituisce aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 612 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Si è provveduto, come previsto dalla legge, a trasmettere la revisione straordinaria alla Corte dei Conti – Servizio di controllo per il Trentino Alto Adige con nota prot. 20170034701 di data 29 settembre 2017 ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, tramite il completamento in data 16.10.2017 dell'inserimento dei dati e del provvedimento di revisione nell'applicativo dallo stesso predisposto.

La delibera di approvazione della revisione straordinaria è stata pubblicata sul sito web istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente/Enti controllati/Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate.

Che si è provveduto si è provveduto alla trasmissione a Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l. della delibera del Consiglio comunale n. 30 del 26.10.2017 incaricando l'Amministratore Unico a procedere alla liquidazione della società entro il 31.12.2018. In data 28 novembre 2017 l'assemblea dei soci della società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l. ha nominato il liquidatore nella persona del Sig. Moltrer Stefano, determinando i criteri di liquidazione.

Alla data del 31 dicembre 2017 le partecipazioni societarie detenute direttamente dal Comune di Calceranica al Lago risultano essere le seguenti:

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
Dir_1	01812230223	STET S.p.a.	2002	0,021	distribuzione e produzione energia elettrica, distribuzione gas naturale e gestione servizi idrici, illuminazione pubblica, teleriscaldamento urbano
Dir_2	01591960222	AMNU S.p.a.	1997	3,36	gestione ciclo dei rifiuti urbani, spazzamento stradale, servizi funerari e cimiteriali
Dir_3	01757430226	MACELLO PUBBLICO ALTA VALSUGANA S.r.l.	2001	2,61	servizio pubblico di macellazione
Dir_4	02043090220	AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC. COOP.	2007	2,04	attività di promozione turistica nell'ambito territoriale di riferimento
Dir_6	01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC. COOP.	1996	0,51	attività di consulenza, supporto organizzativo e rappresentanza dell'Ente nell'ambito delle proprie finalità istituzionali
Dir_7	02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	2006	0,0123	produzione di servizi strumentali all'Ente nell'ambito della riscossione e gestione delle entrate
Dir_8	01614640223	Dolomiti Ener4gia Holding SPA	1998	0,00098	gestione del servizio di trasporto pubblico

Alla data del 31 dicembre 2017 le partecipazioni societarie detenute indirettamente dal Comune di Pergine Valsugana risultano essere le seguenti:

Progr essivo	Codice fiscale società	Denomina zione società	Anno di costituz ione	Denominazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
Ind_1	02052780224	ENERVALS S.r.l.	2008	STET S.p.a.	16,67	0,0035	attività commerciali nel campo dell'energia da fonti rinnovabili, delle bonifiche ambientali e del trattamento dei rifiuti
Ind_2	01699790224	PRIMIERO ENERGIA S.p.A.	2000	STET S.p.a.	7,56	0,0015	produzione di energia idroelettrica
Ind_3	01812630224	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	2002	STET S.p.a.	6,45	0,0013	vendita di energia elettrica e gas, attività commerciali nel campo dei servizi idrici ed ambientali
Ind_4	01932800228	SET DISTRIBUZIONE S.p.A.	2005	STET S.p.a.	2,01	0,0004	distribuzione di energia elettrica
Ind_5	01614640223	DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.p.A.	1998	STET S.p.a.	1,79	0,00031	produzione di energia, erogazione di servizi pubblici locali, attività di holding operativa nei confronti di società operanti nelle medesime attività
Ind_7	02307490223	CENTRO SERVIZI CONDIVISI SOCIETA' CONSORTEL E A R.L.	2013	INFORMATICA TREVNTINA S.p.a. TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.p.a.	8,33 attraverso Informatica Trentina S.p.a. 8,33 attraverso Trentino Riscossioni S.p.a. 8,33 attraverso Trentino Trasporti Esercizio S.p.a.	0,0445 (0,0137 attraverso Informatica Trentina S.p.a. 0,0154 attraverso Trentino Riscossioni S.p.a. 0,0154 attraverso Trentino Trasporti Esercizio S.p.a.)	prestazione di servizi organizzativi e gestionali a favore delle consorziate, società del sistema pubblico provinciale

Dato atto che, ad oggi non esiste una definizione normativa di “*enti strumentali di diritto pubblico e privato*”, per appurare il fatto che il Comune non detenga partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato (art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005) si è fatto riferimento al disposto dell'art. 22, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 il quale, ai fini di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza, individua tra i soggetti a ciò tenuti:

- a) gli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonché di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
- c) gli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli

Da ultimo, prima di procedere all'analisi di ogni singola partecipazione si precisa quanto segue:

- per quanto concerne l'applicazione del parametro di cui all'art. 18, comma 3 bis 1 della L.P. 1/2005 per “fatturato” si è fatto riferimento alla grandezza risultante dai dati considerati nei nn. 1 e 5 della lettera A) dell'art. 2425 cod. civ., conformemente a quanto disposto dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna 54/2017/PAR;
- per quanto concerne il dato relativo al controllo, si specifica che nelle schede di analisi delle società partecipate sia direttamente che indirettamente, è stato indicato “SI” sia nel caso di controllo solitario che di controllo congiunto.

**ANALISI DELLE SINGOLE
PARTECIPAZIONI DIRETTE**

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

STET S.p.a.

Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
01812230223	STET S.p.a.	2002	0,021	distribuzione e produzione energia elettrica, distribuzione gas naturale e gestione servizi idrici, illuminazione pubblica, teleriscaldamento e teleraffrescamento urbano

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
SI	SI	NO	NO

STET S.p.a è stata costituita nel 2002 mediante un'operazione di fusione per incorporazione di AMEA S.p.a. e di SEVAL S.p.a. in Servizi Territoriali Est Trentino S.r.l. trasformata poi in società per azione (STET S.p.a.). Il Comune di Pergine Valsugana detiene la partecipazione maggioritaria.

STET S.p.a. svolge per conto del Comune di Calceranica al Lago attività di servizio pubblico a rilevanza economica affidato secondo il modello in house providing trattandosi di una società a capitale interamente pubblico, sulla quale gli enti pubblici esercitano un controllo analogo a quello che svolgono sui propri servizi, e che realizza la parte più importante della propria attività a favore degli enti che la controllano, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 7, della L.P. 6/2004 (principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria e recentemente fissati anche dal Parlamento europeo nella Direttiva sugli appalti e nella Direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione).

Con decorrenza dal 1° gennaio 2016, la società VALE S.p.a., società partecipata interamente da STET S.p.a., che aveva come oggetto sociale la costruzione e gestione di impianti di produzione, anche combinata, di energia elettrica e termica e delle connesse reti energetiche urbane, è stata fusa per incorporazione nella società STET S.p.a. L'operazione di fusione è stata approvata dall'Assemblea straordinaria delle rispettive società (STET S.p.a. e VALE S.p.a.) in data 22.02.2016.

La Conferenza di coordinamento dei Sindaci dei Comuni firmatari della Convenzione per l'esercizio associato della governance della società STET S.p.A., in data 4 dicembre 2017 ha valutato il piano industriale presentato dalla società ed ha espresso parere favorevole alla trasformazione del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento in servizio pubblico locale, data la sostenibilità economica dello stesso; in seguito il Comune di Pergine Valsugana con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 20.12.2017 ha assunto il servizio di teleriscaldamento e di teleraffrescamento sul proprio territorio, quale servizio pubblico locale ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 175/2016, affidandolo direttamente a STET S.p.A. a far data dal 01.01.2018, approvando il contratto di servizio e le tariffe.

In data 30.07.2018 il Consiglio Comunale ha approvato l'indirizzo nei confronti di STET S.p.A. volto all'aggregazione delle reti di distribuzione dell'energia elettrica presenti sul territorio comunale con SET Distribuzione S.p.A., mediante conferimento al capitale sociale del ramo d'azienda a ciò inherente e conseguente acquisizione di azioni di quest'ultima da parte di STET S.p.A., autorizzando conseguentemente la Società ad intraprendere tutte le azioni necessarie per perfezionare la suddetta

operazione, autorizzando, ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 e 5, comma 1 del D.Lgs. 175/2016, STET S.p.A. all'aumento della partecipazione azionaria in SET Distribuzione S.p.A. pari a circa il 5,8%. Sull'operazione era già stato espresso, in data 03.07.2018, parere favorevole da parte della Conferenza di coordinamento dei Sindaci dei Comuni soci di STET S.p.A..

La situazione economico-patrimoniale di STET S.p.a. risulta solida, annualmente la Società distribuisce ai soci dividendi.

Il Comune di Pergine Valsugana inoltre riceve da STET S.p.a. dei corrispettivi per la gestione del gas, commisurati al 7% dei ricavi, e corrispettivi relativi al servizio di acquedotto e fognatura che coprono gli ammortamenti che il Comune di Pergine Valsugana deve sostenere per la realizzazione delle reti.

Dati riferiti all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti	56,17
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	4
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	2

<i>Importi in euro</i>	
Costo del personale	3.046.540,00
Compensi amministratori	77.000,00
Compensi componenti organo di controllo	40.734,00

<i>Importi in euro</i>	
RISULTATO D'ESERCIZIO	
2017	1.987.724,00
2016	3.113.651,00
2015	2.532.418,00
2014	2.703.732,00
2013	2.210.272,00

<i>Importi in euro</i>		FATTURATO	Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico	Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico	di cui Contributi in conto esercizio *
2017	12.294.992,00		10.487.720,00	1.807.272,00	1.050.982,00
2016	11.995.255,00		9.865.309,00	2.129.946,00	1.212.830,00
2015	8.948.120,00		7.636.533,00	1.311.587,00	0,00
FATTURATO MEDIO		11.079.455,67			

* I contributi in conto esercizio sono relativi a incentivi Grin riconosciuti dal GSE afferenti alcune produzioni idroelettriche e in prevalenza riguardanti la produzione in cogenerazione di energia termica.

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Ai fini della legittima detenibilità, l'azienda rientra nelle categorie di cui all'articolo 24 comma 1 della L.P. 27/12/2010 n. 27, in quanto STET S.p.a. gestisce il servizio pubblico locale, specificamente della distribuzione e produzione energia elettrica, distribuzione gas naturale, gestione servizi idrici e illuminazione pubblica; ha natura di società in house providing ai sensi dell'art. 10, comma 7, lett. d) L.P. 6/2004, ossia di società a capitale pubblico, sulla quale gli enti pubblici titolari del capitale svolgono un controllo analogo a quello che esercitano sui propri servizi e che realizza la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano.

L'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19, riformulando il disposto dell'art. 24 della L.P. 27/2010, dispone espressamente che “Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate.”.

Inoltre il comma 1 dell'art. 24 della L.P. 27/2010 dispone letteralmente “Sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige in materia di energia) svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a questa attività”.

Numeri dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è di molto superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005

Il Comune di Pergine Valsugana svolge il ruolo di ente capofila della gestione associata per l'esercizio della governance di STET S.p.a. La Conferenza per l'esercizio associato della governance ha adottato nel marzo 2013 un atto di indirizzo, che è stato poi recepito con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 09.04.2013, con il quale si sono declinati in maniera puntuale i contenuti del Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali del 20.09.2012. L'obiettivo preminente del Protocollo è stato quello di assimilare le società pubbliche alle pubbliche amministrazioni sotto il profilo della razionalizzazione della spesa pubblica, delle regole di trasparenza e dei vincoli di organizzazione. In attuazione del citato Protocollo, e in generale degli obiettivi di contenimento delle spese ed efficientamento dei servizi, STET Spa ha posto in essere azioni mirate finalizzate a ridurre i costi di funzionamento, ad ottimizzare le risorse e a migliorare la fruibilità dei servizi offerti all'utenza. Si sono in particolare create le seguenti sinergie/collaborazioni con la società AMNU S.p.a.:

- Condivisione del Direttore Generale: fino al giugno 2014 STET S.p.A. non era dotata di una figura di Direttore Generale, si è provveduto ad assegnare tale incarico al medesimo Direttore Generale di AMNU S.p.a., realizzando così economie di scala fra le due società;

- Apertura di uno sportello unico: nel mese di novembre 2014 è stato attivato lo sportello unico per il cittadino, per consentire all'utente di trattare nello stesso luogo ed in un unico momento le pratiche relative ai servizi di energia elettrica, gas, acqua e rifiuti. STET S.p.a. mette a disposizione di AMNU S.p.a. alcuni spazi fisici, mentre AMNU S.p.a. eroga, anche per conto di STET S.p.a., tutti i servizi di front office alla clientela;

- Sistemi informativi: nel corso del 2013 STET S.p.a. ha realizzato alcuni importanti investimenti in campo informatico. A fronte della necessità di AMNU S.p.a. di effettuare analogo investimento, le due società hanno concordato di condividere il sistema di STET S.p.a.. A decorrere dal 1.4.2014 STET fornisce quindi ad AMNU servizi di hosting applicativo, assistenza tecnica sistemistica ed amministrazione dei sistemi informatici, a fronte di un canone concordato. Il canone introitato consentirà di ammortizzare parzialmente i costi di investimento e di gestione necessari al funzionamento del sistema;
- Service ambientale: nel corso del 2014 è emersa la necessità di STET S.p.a. di strutturare meglio gli uffici preposti alla gestione amministrativa in campo ambientale ed anziché ricorrere a nuove assunzioni o a consulenti esterni, sono state sfruttate le competenze preesistenti presso AMNU.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

Esito della valutazione e azioni previste

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione in esame.

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

AMNU S.p.a.

Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
01591960222	AMNU S.p.a.	1997	3,36	gestione ciclo dei rifiuti urbani, spazzamento stradale, servizi funerari e cimiteriali

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
SI	SI	NO	NO

AMNU S.p.a è stata costituita nel 1997 tra i 18 Comuni dell'Alta Valsugana con l'obiettivo di gestire, secondo una logica di efficienza imprenditoriale, il servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, quale servizio pubblico locale a rilevanza economica.

L'affidamento del servizio pubblico rispetta il modello in house providing trattandosi di una società a capitale interamente pubblico, sulla quale gli enti pubblici esercitano un controllo analogo a quello che svolgono sui propri servizi, e che realizza la parte più importante della propria attività a favore degli enti che la controllano secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 7, della L.P. 6/2004 (principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria e recentemente fissati anche dal Parlamento europeo nella Direttiva sugli appalti e nella Direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione).

AMNU S.p.a. gestisce per conto del Comune Calceranica al Lago non solo l'intero ciclo dei rifiuti urbani (raccolta, smaltimento e gestione della tariffa) ma anche il servizio di spazzamento stradale e di gestione dei servizi cimiteriali e funebri. La costituzione ed il mantenimento di una società partecipata dai 15 Comuni dell'Alta Valsugana consente inoltre l'applicazione di una tariffa d'ambito unica per il servizio di gestione dei rifiuti per l'intero bacino d'utenza dell'Alta Valsugana.

AMNU S.p.a. è una società caratterizzata da una situazione economico-patrimoniale equilibrata che registra annualmente risultati positivi.

Dati riferiti all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti	60,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	2
Numero componenti organo di controllo	3

di cui nominati dall'Ente	1
----------------------------------	----------

<i>Importi in euro</i>	
Costo del personale	2.841.270,00
Compensi amministratori	22.860,00
Compensi componenti organo di controllo	13.919,00

<i>Importi in euro</i>	
RISULTATO D'ESERCIZIO	
2017	426.926,00
2016	245.003,00
2015	326.810,00
2014	525.859,00
2013	568.051,00

<i>Importi in euro</i>		FATTURATO	Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico	Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico	di cui Contributi in conto esercizio *
2017	8.768.492,00		8.468.450,00	300.042,00	46.949,00
2016	8.384.943,00		8.147.821,00	237.122,00	47.747,00
2015	8.620.265,00		8.449.535,00	170.730,00	49.689,00
FATTURATO MEDIO		8.591.233,33			

* I contributi in conto esercizio sono relativi a recupero accise su carburante per autotrazione e incentivi autotrasporto (recupero SSN su polizze assicurative), stante l'iscrizione della società all'Albo degli Autotrasportatori di Cose per Conto di Terzi.

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Ai fini della legittima detenibilità, l'azienda rientra nelle categorie di cui all'articolo 24 comma 1 della L.P. 27/12/2010 n. 27, in quanto AMNU S.p.a. gestisce il servizio pubblico locale, specificamente della raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, oltre al servizio di spazzamento stradale e di gestione dei servizi cimiteriali e funebri; ha natura di società in house providing ai sensi dell'art. 10, comma 7, lett. d) L.P. 6/2004, ossia di società a capitale pubblico, sulla quale gli enti pubblici titolari del capitale svolgono un controllo analogo a quello che esercitano sui propri servizi e che realizza la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è di molto superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Il Comune di Pergine Valsugana svolge il ruolo di ente capofila della gestione associata per l'esercizio della governance di AMNU S.p.a. La Conferenza per l'esercizio associato della governance ha adottato nel marzo 2013 un atto di indirizzo, che è stato poi recepito con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 09.04.2013, con il quale si sono declinati in maniera puntuale i contenuti del Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali del 20.09.2012. L'obiettivo preminente del Protocollo è stato quello di assimilare le società pubbliche alle pubbliche amministrazioni sotto il profilo della razionalizzazione della spesa pubblica, delle regole di trasparenza e dei vincoli di organizzazione. In attuazione del citato Protocollo, e in generale degli obiettivi di contenimento delle spese ed efficientamento dei servizi, AMNU Spa ha posto in essere azioni e strategie mirate finalizzate a ridurre i costi di funzionamento e a migliorare la fruibilità dei servizi offerti all'utenza. Si sono in particolare create le seguenti sinergie/collaborazioni con la società STET S.p.a.:

- Condivisione del Direttore Generale: dal giugno 2014 il Direttore Generale di AMNU S.p.a. è stato chiamato a svolgere la stessa funzione per STET S.p.a., con la conseguente riduzione dei costi del personale;
- Apertura di uno sportello unico: nel mese di novembre 2014 è stato attivato lo sportello unico per il cittadino, per consentire all'utente di trattare nello stesso luogo ed in un unico momento le pratiche relative ai servizi di energia elettrica, gas, acqua e rifiuti. A fronte di un modesto incremento dei costi per l'affitto dei locali si è ottenuto un evidente aumento della qualità del servizio offerto all'utenza;
- Server: data la necessità di AMNU S.p.a. di sostituire il server che non rispondeva alle misure minime di sicurezza e considerato che STET S.p.a. aveva da poco effettuato un importante investimento infrastrutturale per le proprie esigenze, è stato stipulato un accordo di hosting in base al quale i nuovi server di AMNU S.p.a. sono ospitati presso l'infrastruttura di STET S.p.a. Le sinergie attivate hanno comportato un risparmio per AMNU S.p.a. di circa Euro 50.000, corrispondenti alla mancata realizzazione di due siti fisicamente disgiunti ove prevedere l'installazione dei server aziendali;
- Service ambientale: nel corso del 2014 è emersa la necessità di STET S.p.a. di strutturare meglio gli uffici preposti alla gestione amministrativa in campo ambientale e quindi AMNU S.p.a. ha stipulato un contratto di service con tale società mediante il quale viene fornita, con personale specializzato e software specifico, la gestione amministrativa e la consulenza nel campo dei rifiuti, nonché la copertura dello sportello per STET S.p.a..

La riduzione dei costi si è realizzata anche attraverso la riorganizzazione dei giri di raccolta e le relative frequenze di passaggio per evitare passaggi a vuoto dei mezzi; ciò ha comportato nel 2015 una diminuzione di Euro 366.300,00 delle tariffe applicate ai cittadini.

Nel 2017 sono state installate le calotte sui contenitori degli imballaggi leggeri al fine di ridurre sensibilmente il conferimento di rifiuto non conforme ed i conseguenti costi di smaltimento, ottenendo nel contempo maggiori ricavi derivanti dalla maggiore qualità del rifiuto conferito.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

Esito della valutazione e azioni previste

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione in esame.

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

MACELLO PUBBLICO ALTA VALSUGANA S.r.l.

Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
01757430226	MACELLO PUBBLICO ALTA VALSUGANA S.r.l.	2001	2,61	servizio pubblico di macellazione

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
SI	SI	NO	NO

La decisione di costituire la società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l. nel 2001, è stata strettamente connessa alla volontà, da parte dei Comuni dell'Alta Valsugana di istituire un servizio di macellazione pubblica sovracomunale. Le motivazioni che hanno determinato tale scelta si ritrovano nella deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 23.03.2000: *"Relativamente alla forma organizzativa gestionale del servizio pubblico è emersa in maniera preponderante – rispetto alle formule possibili (azienda speciale – società di capitali – affidamento a terzi) – la funzionalità della soluzione societaria, alla luce delle seguenti argomentazioni:*

- *la volontà espressa dai Comuni di partecipare ai costi di costruzione e gestione del macello sovracomunale secondo parametri rapportati alla rispettiva popolazione residente nonché al rispettivo patrimonio zootecnico;*
- *l'economicità della scelta, per gli aspetti fiscali: la costituzione della società consente il recupero della gestione I.V.A. anche relativamente ai lavori di costruzione del macello, recupero che non si potrebbe operare in caso di costruzione da parte del Comune e successivo affidamento del solo servizio di macellazione;*
- *contenimento dei costi: l'obiettivo di contenere i costi del nuovo servizio esclude l'ipotesi alternativa di azienda speciale (oneri per organi e personale), la società, la S.r.l. in particolare può essere diretta da un amministratore unico, con costi generali assai contenuti".*

Attualmente la Società, proprietaria della struttura di macellazione, non ha personale dipendente in quanto il servizio di macellazione viene affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto terzo il quale, versa alla Società un corrispettivo commisurato ai capi macellati.

Nel corso del 2013 è stata esperita la procedura di gara per la concessione del servizio di macellazione, procedura che inizialmente è andata deserta e che è stata successivamente aggiudicata, mediante una riduzione dell'importo a base d'asta. Il canone di concessione risulta pertanto notevolmente ridotto rispetto a quello riscosso in vigore della concessione previgente.

Nel corso del 2013 la conferenza dei Sindaci dei Comuni soci ha ritenuto di provvedere ad un adeguamento tariffario (le tariffe di macellazione risultavano invariate dal 2001) e in quella sede si conferiva al Comune di Pergine Valsugana mandato per individuare forme alternative, più economiche, di gestione del servizio di macellazione.

Nel corso del 2015 i Comuni hanno condiviso la scelta di intervenire sui costi fissi di gestione ed in particolare sul compenso dell'amministratore unico che incideva in maniera rilevante sulla situazione

economica della società (Euro 6.500,00 annuali). In data 16/04/2015 l'assemblea ordinaria della società ha deliberato la nomina dell'Amministratore Unico della società per il triennio 2015 – 2017 stabilendo che allo stesso non spetteranno compensi anche in applicazione delle vigenti disposizioni di legge.

La società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l. rientra nell'ipotesi individuata dall'art. 1, comma 611, lett.b) della L. 190/2014 “*soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti*” in quanto a fronte dell'assenza di personale dipendente la società si caratterizza per la presenza di un amministratore unico.

La Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Regione Trentino Alto Adige da ultimo nella deliberazione n. 39/2014 ha rilevato che la società “*nell'ultimo quinquennio ha alternato risultati d'esercizio positivi e negativi (...). La società, priva di dipendenti, è ben patrimonializzata, ma ha un elevato rapporto di indebitamento e fatica ad avere una redditività positiva. (...). Inoltre, il requisito della “stretta necessità” implica una valutazione di funzionalità (o strumentalità) particolarmente qualificata, da interpretarsi come una condicio sine qua non: una vera e propria impossibilità per l'ente pubblico di raggiungere l'obiettivo (finalità istituzionale perseguita) senza l'ausilio di quella partecipazione in quella particolare società.*

(....) In particolare, la valutazione del profilo della convenienza economica deve essere tanto più rigorosa a fronte di organismi che presentano da vari anni valore della produzione nulli e costanti perdite di esercizio (...).

Con la revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche, approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 26.10.2017, si è deliberato di dismettere il servizio pubblico di macellazione a far data dal 01.01.2018 e di procedere alla liquidazione della società, che dovrà essere effettuata entro il 31.12.2018, incaricando l'Amministratore Unico di procedere in tal senso.

Si è provveduto alla trasmissione a Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l. della delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 26.10.2017 incaricando l'Amministratore Unico a procedere alla liquidazione della società entro il 31.12.2018. In data 28 novembre 2017 l'assemblea dei soci ha nominato il liquidatore nella persona del Sig. Moltrer Stefano, determinando i criteri di liquidazione.

Dati riferiti all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti	0,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale	0,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2017	-3.978,00
2016	3.511,00

2015	5.315,00
2014	2.081,00
2013	-6.853,00

Importi in euro

FATTURATO	Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico	Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico	di cui Contributi in conto esercizio
2017	61.770,00	1.200,00	60.570,00
2016	69.524,00	2.400,00	67.124,00
2015	73.590,00	0,00	73.590,00
FATTURATO MEDIO	68.294,67		n.d.

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Non si procede all'analisi della legittima detenibilità della partecipazione, in quanto sono attualmente in corso lo scioglimento e la liquidazione della società.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero degli amministratori è superiore a quello dei dipendenti, in quanto la società non ha personale dipendente, essendo il servizio di macellazione affidato ad un soggetto terzo.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Nel triennio precedente non ha conseguito un fatturato medio superiore a 250.000 euro.

Alla luce di quanto sopra non si ritiene necessario procedere all'analisi degli ulteriori criteri richiesti dalla normativa provinciale.

Esito della valutazione e azioni previste

Sono attualmente ancora in corso lo scioglimento e la liquidazione della società.

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA Soc. Coop.

Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
02043090220	AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA Soc. Coop.	2007	2,04	attività di promozione turistica nell'ambito territoriale di riferimento

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
NO	NO	NO	NO

L’Azienda per il Turismo Soc. Coop. (prima s.c.a.r.l.), inizialmente denominata Valsugana Vacanze Azienda per il Turismo S.c.a.r.l., è stata costituita nel 2007. Il Comune di Calceranica al Lago con deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 31.02.2011 ha approvato la costituzione della società e contestualmente la sottoscrizione di una quota pari ad Euro 1.500,00.

La Società si connota per la presenza di una compagine societaria pubblica e privata; la partecipazione da parte del Comune di Calceranica al Lago , come di altri Enti pubblici, trova la sua legittimazione nella L.P. 11.06.2002, n. 8 “*Disciplina della promozione turistica in Provincia di Trento*”. In particolare all’art. 9 della L.P. 8/2002 è previsto che i Comuni che ricadono all’interno di ambiti territoriali individuati dalla Giunta provinciale (deliberazione n. 2929 del 22.11.2002) promuovano la costituzione di soggetti che svolgano all’interno dell’ambito locale informazione e accoglienza turistica nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi definiti dalla Provincia, coordinamento delle attività di animazione turistica, identificazione e valorizzazione delle risorse turistiche. Requisito per il riconoscimento a livello provinciale di tali soggetti ai sensi della L.P. 8/2002 è “*l’adesione da parte dei comuni ricadenti nell’ambito maggiormente rappresentativi dell’offerta turistica locale*” (art. 9, comma 3, L.P. 8/2002).

Con deliberazione del Consiglio comunale di Pergine Valsugana n. 34 del 24.10.2014 è stato modificato lo statuto della società ai sensi dell’art. 26, comma 3, lett. a) del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige - D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25) al fine di ridurre gli organi di amministrazione della società e conseguentemente contenere i relativi costi di funzionamento. In particolare è stata abrogata la previsione del Comitato esecutivo, organo che si sovrapponeva per molti aspetti al Consiglio di amministrazione, ed è stato ridotto a 13 il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione (inizialmente costituito da un numero di membri da 7 fino a 26).

Il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione risulta quindi inferiore al numero dei dipendenti, inoltre la società pur non distribuendo utili tra i soci, mantiene un suo equilibrio economico-patrimoniale.

Dati riferiti all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti	13,40
-------------------------	-------

Numero amministratori	13
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale	477.580,00
Compensi amministratori	122.576,00
Compensi componenti organo di controllo	0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2017	9.606,00
2016	3.231,00
2015	4.882,00
2014	3.026,00
2013	393,00

Importi in euro

FATTURATO		Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico	Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico	di cui Contributi in conto esercizio *
2017	2.420.156,00	326.356,00	2.093.800,00	2.082.398,00
2016	2.089.245,00	285.375,00	1.803.870,00	1.780.633,00
2015	2.076.089,00	257.938,00	1.818.151,00	1.785.687,00
FATTURATO MEDIO		2.195.163,33		

* I contributi in conto esercizio sono relativi per la quasi totalità al finanziamento della Provincia Autonoma di Trento per il sostegno alle attività di marketing turistico territoriale d'ambito, la restante parte è relativa alle convenzioni con i Comuni d'ambito per il sostegno alle attività turistiche dei territori.

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Ai fini della legittima detenibilità, l'azienda rientra nelle categorie di cui all'articolo 24 comma 1 della L.P. 27/12/2010 n. 27, in quanto la partecipazione del Comune di Calceranica al Lago , come di altri enti pubblici, trova la sua legittimazione nella L.P. 11.06.2002 n. 8 "Disciplina della promozione turistica in Provincia di Trento", in particolare all'art. 9 è previsto che i Comuni che ricadono all'interno di ambiti territoriali individuati dalla Giunta provinciale (deliberazione n. 2929 del 22.11.2002) promuovano la costituzione di soggetti che svolgono all'interno dell'ambito locale informazione e accoglienza turistica nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi definiti dalla Provincia, coordinamento delle attività di animazione turistica, identificazione e valorizzazione delle risorse turistiche. Requisito per il riconoscimento a livello provinciale di tali soggetti ai sensi della L.P. 8/2002 è "l'adesione da parte dei comuni ricadenti

nell’ambito maggiormente rappresentativi dell’offerta turistica locale” (art. 9, comma 3, L.P. 8/2002). L’art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19, riformulando il disposto dell’art. 24 della L.P. 27/2010, dispone espressamente che “Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate.”

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell’art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005
Il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o similari ai sensi dell’art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell’art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall’articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell’art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell’art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005

Data l’esigua partecipazione del Comune di Calceranica al Lago si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

Necessità di aggregazione ai sensi dell’art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

Esito della valutazione e azioni previste

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione in esame.

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC. COOP.

Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC. COOP.	1996	0,51	attività di consulenza, supporto organizzativo e rappresentanza dell'Ente nell'ambito delle proprie finalità istituzionali
Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura	
NO		NO	NO	

Il Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop., secondo quanto disposto dall'art. 1bis lett. f) della L.P. 15 giugno 2005, n. 7, è la società che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la Provincia di Trento.

La misura della partecipazione del Comune di Calceranica al Lago (0,51%) è calcolata suddividendo il capitale sociale per il numero di soci (197 tra Comuni, Comunità di Valle e B.I.M.).

La società ha per oggetto la prestazione di ogni forma di assistenza agli enti soci, con riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico.

L'Assemblea straordinaria del Consorzio dei Comuni Trentini in data 20.12.2017 ha deliberato alcune modifiche allo statuto sociale, volte a qualificare l'Ente come società in house providing delle Amministrazioni socie. Con tale nuova veste giuridica della Società, vigente a partire dal 1° gennaio 2018 o dalla data di successiva iscrizione della deliberazione presso il Registro delle Imprese, gli Enti soci potranno avvalersi con maggiore facilità e sicurezza dei servizi offerti dalla stessa, potendole affidare prestazioni in forma diretta ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Dati riferiti all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti	22,00
Numero amministratori	7
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3

di cui nominati dall'Ente	0
----------------------------------	----------

Importi in euro

Costo del personale	1.424.483,00
Compensi amministratori	62.600,00
Compensi componenti organo di controllo	15.106,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2017	339.479,00
2016	380.756,00
2015	178.915,00
2014	20.842,00
2013	21.184,00

Importi in euro

FATTURATO		Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico	Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico	di cui Contributi in conto esercizio
2017	3.760.623,00	1.178.467,00	2.582.156,00	2.560.823,00
2016	3.750.093,00	1.368.411,00	2.381.682,00	2.379.699,00
2015	3.330.183,00	1.114.214,00	2.215.969,00	2.213.364,00
FATTURATO MEDIO		3.613.633,00		

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Ai fini della legittima detenibilità, l'azienda rientra nelle categorie di cui all'articolo 24 comma 1 della L.P. 27/12/2010 n. 27, in quanto produce servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni proprie degli enti locali, in un contesto unitario che consente la condivisione di problematiche e relative soluzioni comuni a tutti i consociati; si ritiene che la stessa possa essere configurata come partecipazione strettamente necessaria per il perseguitamento delle finalità dell'ente.

Inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica tra le attività che possono assurgere a oggetto sociale delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche rientra l'“autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento”.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Data l'esigua partecipazione del Comune di Calceranica a Lago si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

Esito della valutazione e azioni previste

La società svolge una funzione strettamente necessaria ed infungibile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, e non ricade nei presupposti di razionalizzazione di cui all'art. 18 c. 3 bis 1, L.P. n. 1/2005.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione in esame.

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.

Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	2006	0,0123	produzione di servizi strumentali all'Ente nell'ambito della riscossione e gestione delle entrate

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
SI	SI	NO	NO

La società, a capitale interamente pubblico, svolge in via esclusiva sulla base di appositi contratti di servizio le seguenti attività:

- a) l'accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate della Provincia Autonoma di Trento e degli altri enti e soggetti indicati nell'articolo 34 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3;
- b) la riscossione coattiva delle entrate di cui alla lettera a), ai sensi del comma 6 dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- c) l'esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla legislazione provinciale.

Trattasi di società che opera secondo il principio "in house", configurandosi quindi come strumento operativo ad esclusivo servizio dei soggetti istituzionali proprietari.

La costituzione è avvenuta con l'integrale sottoscrizione del capitale da parte della Provincia Autonoma di Trento; ed il Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Giunta Provinciale e il Consiglio delle Autonomie Locali in data 4 agosto 2006 ha stabilito il progressivo coinvolgimento degli Enti Locali in Trentino Riscossioni, anche a mezzo di devoluzione a titolo gratuito da parte della Provincia in favore degli Enti medesimi, di quote del capitale societario.

Il Comune di Calceranica al Lago ha aderito a Trentino Riscossioni S.p.A. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30.10.2009 e successivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29.10.2013 è stata affidata alla società per il periodo 2016-2020 l'attività della gestione e riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale e della riscossione stragiudiziale e coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali ed assimilate.

Dati riferiti all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti	49,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0

Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale	1.889.054,00
Compensi amministratori	49.850,00
Compensi componenti organo di controllo	30.420,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2017	235.574,00
2016	315.900,00
2015	275.094,00
2014	230.668,00
2013	213.930,00

Importi in euro

FATTURATO		Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico	Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico	di cui Contributi in conto esercizio
2017	4.854.877,00	3.648.529,00	1.206.348,00	n.d.
2016	4.389.948,00	3.555.644,00	834.304,00	n.d.
2015	4.115.919,00	3.463.955,00	651.964,00	n.d.
FATTURATO MEDIO		4.453.581,33		

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Ai fini della legittima detenibilità, l'azienda rientra nelle categorie di cui all'articolo 24 comma 1 della L.P. 27/12/2010 n. 27, in quanto è stata costituita in ossequio al disposto dell'art. 34 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. e l'adesione da parte degli enti locali è prevista dalla stessa legge istitutiva della società. L'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19, riformulando il disposto dell'art. 24 della L.P. 27/2010, dispone espressamente che “Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate.”

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è nettamente superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Conformemente a quanto disposto dalle “Direttive per l'attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2017 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia”, approvate con delibera della Giunta provinciale di data 24 novembre 2016, n. 2086, Trentino Riscossioni S.p.A. doveva garantire nel 2017 un ammontare di costi di funzionamento (esclusi quindi i costi diretti afferenti l'attività core/mission aziendale) diversi da quelli afferenti il personale, gli ammortamenti, le svalutazioni, gli oneri finanziari e le imposte, non superiore al corrispondente valore del 2016.

Nel 2017 la Società ha ridotto i costi di funzionamento, diversi da quelli afferenti il personale, gli ammortamenti, le svalutazioni, gli oneri finanziari e le imposte, ad Euro 57.802,00 nel limite quindi del corrispondente valore del 2016 (il limite per il 2017 era costituito dal volume complessivo dei costi del 2016 pari ad Euro 57.983,00). Restano esclusi i costi diretti afferenti l'attività core/mission aziendale, i costi per il contributo al Centro Servizi Condivisi e i costi non paragonabili con l'esercizio precedente.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Dato che Trentino Riscossioni S.p.A. è una società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento, l'analisi volta ad appurare necessità ovvero possibilità di aggregazione non può prescindere dal programma di razionalizzazione societaria della Provincia. In merito si prende atto che con delibera della Giunta Provinciale di data 8 aprile 2016, n. 542 è stato approvato il “Programma per la riorganizzazione ed il riassetto delle società provinciali – 2016”. Nello specifico tale programma prevede l'aggregazione di Trentino riscossioni S.p.A. in Cassa del Trentino S.p.A. al fine di creare un polo unico della liquidità.

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 504/2018 è stato adottata la “Seconda relazione sullo stato di attuazione del programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016” nella quale per quanto riguarda il polo della liquidità si rappresenta la necessità di un ulteriore periodo di confronto istituzionali con i Comuni, per poi procedere a seguito della positiva valutazione da parte dei soci di Cassa del Trentino S.p.A. e Trentino Riscossioni S.p.A., alla creazione del polo della liquidità.

Esito della valutazione e azioni previste

La società svolge una funzione strettamente necessaria ed infungibile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, e non integra i presupposti di razionalizzazione di cui all'art. 18 c. 3 bis 1, L.P. n. 1/2005.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione in esame.

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Dolomiti Energia Holdin Spa .

Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura	
SI	SI	NO	NO	
01611464	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	1998	0,00098	produzione energia elettrica. erogazione di servizi pubblici locali attività di holding operativa nei confronti di società operanti nelle medesime attività,

Si tratta di un'impresa multiutility, verticalmente integrata, operante in settori energy (produzione energia idroelettrica, distribuzione gas ed energia elettrica, teleriscaldamento,) e non-energy (servizio idrico e rifiuti).

Con deliberazione del Consiglio Comunale n 02 di data 31.03.2011 il Comune di Calceranica al Lago ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nella società dolomiti energia SPA per il servizio di distribuzione del gas metano all'interno del territorio comunale per la durata di trent'anni; la concessione è stata formalizzata con contratto di data 7.7.1987 - n. 771 di Repertorio, registrato a Borgo Valsugana il 13.7.1987 al n. 682, vol. I. Attualmente il servizio di distribuzione del gas naturale viene esercitato tramite la Società Novareti S.p.a., interamente partecipata da Dolomiti Energia Holding S.p.a.

La società Dolomiti Energia Holding è partecipata dal Comune di Calceranica al Lago sia direttamente con lo 0,00098% del capitale sociale, sia indirettamente tramite la società STET S.p.a. con una percentuale dello 0,0829.

Dati riferiti all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti	163
Numero amministratori	12

di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale	11.109.237,00
Compensi amministratori	443.669,00
Compensi componenti organo di controllo	88.073,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2017	51.507.533
2016	46.710.985
2015	35.017.098
2014	67.917.158
2013	60.845.854

Importi in euro

FATTURATO		Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico	Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico	di cui Contributi in conto esercizio
2017	51.507.553	8.057.671	29.766.244	1.151.480
2016	46.710.985	17.093.031	24.412.654	1.127.776
2015	35.017.098	17.845.062	26.285.883	1.572.456
FATTURATO MEDIO		44.411.878		

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Ai fini della legittima detenibilità, l'azienda rientra nelle categorie di cui all'articolo 24 comma 1 della L.P. 27/12/2010 n. 27, in quanto Dolomiti Energia Holding S.p.a., attraverso la partecipata Novareti S.p.a., gestisce il servizio pubblico locale, specificamente della distribuzione gas naturale. L'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19, riformulando il disposto dell'art. 24 della L.P. 27/2010, dispone espressamente che "Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate.".

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005 Il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005 La società ha registrato risultati positivi in quattro degli esercizi considerati.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Data l'esigua partecipazione del Comune di Calceranica al Lago si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

Esito della valutazione e azioni previste

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione in esame.

Le partecipazioni indirette per il tramite della Società Energia Holding s.P.A. non vengono riportate in quanto sulla società il Comune di Calceranica al Lago non esercita alcun controllo a sensi del D.Lgs. n. 175/2016, neppure congiunto con altre Amministrazioni pubbliche.

**ANALISI DELLE SINGOLE
PARTECIPAZIONI INDIRETTE**

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

ENERVALS S.r.l.

Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
02052780224	ENERVALS S.r.l.	2008	STET S.p.a.	16,67	0,0035	attività commerciali nel campo dell'energia da fonti rinnovabili, delle bonifiche ambientali e del trattamento dei rifiuti

Partecipazione di controllo	Società in house
NO	NO

Enervals srl si occupa di energie rinnovabili e di bonifiche ambientale; attualmente è impegnata nello sviluppo e nell'applicazione di sistemi geotermici sia per uso civile che per tutte le attività produttive, commerciali, agricole e ricettive.

La società Enervals è nata ufficialmente nel 2008 dopo un anno di ricerca con la Fondazione Bruno Kessler (FBK) e l'Università di Trento con l'obiettivo di migliorare tutte le componenti tecnologiche ed i processi di applicazione della geotermia.

Enervals S.r.l. svolge le seguenti attività:

- Consulenza ed assistenza per progetti di risparmio energetico attraverso l'analisi degli impianti in uso e proposte di razionalizzazione e miglioramento anche attraverso la ricerca delle migliori condizioni di prezzo per la fornitura di energia.
- Progettazione e realizzazione "chiavi in mano" di impianti di GEOTERMIA ed impianti energetici integrati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, biomasse).
- Progettazione, realizzazione e gestione di impianti energetici integrati e stipula di contratti con l'utilizzatore finale di fornitura di energia, calore e raffrescamento.

STET S.p.A. ha ritenuto utile l'acquisto della partecipazione ai fini del consolidamento del know how aziendale nel campo delle energie rinnovabili, in particolare nella geotermia.

Il Comune di Calceranica al Lago detiene il 0,0012% della società, quale quota di partecipazione indiretta, tramite la società STET S.p.A.

Con la revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche, approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 27.09.2017, si è deliberato di stabilire, quale atto di indirizzo per la società STET S.p.a. di procedere all'alienazione della partecipazione nella società Enervals S.r.l..

Con nota prot. 20170034707 di data 29 settembre 2017 si è provveduto alla trasmissione a STET S.p.a. della delibera del Consiglio comunale n. 32 del 27/09/2017 invitando la società a procedere all'alienazione della partecipazione nella società Enervals S.r.l.

In data 20/04/2018 la società ha nominato il Sig. Sbeta Marco, quale liquidatore della stessa.

Dati riferiti all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti	1,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale	20.197,00
Compensi amministratori	20.998,00
Compensi componenti organo di controllo	0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2017	37.394,00
2016	10.532,00
2015	1.718,00
2014	9.212,00
2013	5.040,00

Importi in euro

FATTURATO		Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico	Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico	di cui Contributi in conto esercizio
2017	208.668,00	181.356,00	27.312,00	n.d.
2016	337.730,00	276.935,00	60.795,00	n.d.
2015	387.759,00	387.718,00	41,00	n.d.
FATTURATO MEDIO		311.385,67		

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Non si procede all'analisi della legittima detenibilità della partecipazione, in quanto sono attualmente in corso lo scioglimento e la liquidazione della società.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è uguale a quello degli amministratori.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Data l'esigua partecipazione del Comune di Calceranica al Lago si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Non sussiste la fattispecie in quanto la società è in liquidazione.

Esito della valutazione e azioni previste

Sono attualmente in corso lo scioglimento e la liquidazione della società.

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

PRIMIERO ENERGIA S.p.A.

Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
01699790224	PRIMIERO ENERGIA S.p.A.	2000	STET S.p.a.	7,56	0,0015	produzione di energia idroelettrica

Partecipazione di controllo	Società in house
NO	NO

La società è stata costituita, e la partecipazione acquistata da parte di STET S.p.A., in esecuzione di un progetto di subentro nelle centrali idrolettriche "ex SAVA", predisposto dalla Provincia Autonoma di Trento, che deteneva sulle stesse un diritto di prelazione, attraverso un gruppo di acquisto costituito esclusivamente da Comuni e soggetti pubblici del Trentino.

Attualmente la società possiede e gestisce i seguenti impianti idroelettrici:

Impianto di Caoria, regolato dal serbatoio di Forte Buso (32 milioni di mc), con diga ad arco/gravità, con una potenza efficiente di 39 MW ed una producibilità annua di 140 Gwh;

Impianto di San Silvestro Impianto fluente con una potenza efficiente di 19 MW ed una producibilità annua di 120 GWh;

Impianto di Moline, regolato dal bacino di Val Schener (4,5 milioni di mc), con diga ad arco/cupola, con una potenza efficiente di 17 MW ed una producibilità annua di 110 Gwh;

Impianto di Val Schener, regolato dallo stesso bacino di Val Schener, con una potenza efficiente di 2 MW ed una producibilità annua di 10 GWh.

Il Comune di Calceranica al Lago detiene il 0,0028% della società, quale quota di partecipazione indiretta, tramite la società STET S.p.A.

Dati riferiti all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti	25,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3

di cui nominati dall'Ente	0
----------------------------------	----------

Importi in euro

Costo del personale	1.694.040,00
Compensi amministratori	104.200,00
Compensi componenti organo di controllo	45.520,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2017	441.268,00
2016	-713.071,00
2015	1.287.201,00
2014	5.688.164,00
2013	4.778.924,00

Importi in euro

FATTURATO		Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico	Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico	di cui Contributi in conto esercizio
2017	17.142.618,00	16.037.129,00	1.105.489,00	56.099,00
2016	16.415.873,00	15.934.235,00	481.638,00	56.292,00
2015	19.566.893,00	18.990.360,00	576.533,00	56.103,00
FATTURATO MEDIO		17.708.461,33		

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Il comma 1 dell'art. 24 della L.P. 27/2010 dispone letteralmente “Sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige in materia di energia) svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a questa attività”.

Inoltre il comma 7 dell'art. 4 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica dispone letteralmente "Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili."

I vincoli di scopo e di attività si intendono quindi rispettati.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da STET S.p.a. (società controllata dal Comune di Pergine Valsugana), ma in ambiti territoriali diversi e volumi di produzione diversi. La società infatti possiede e gestisce alcuni grossi impianti idroelettrici a cavallo tra il Trentino orientale ed il Veneto.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società ha prodotto risultati negativi in uno degli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005

Data l'esigua partecipazione del Comune di Calceranica al Lago si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

Esito della valutazione e azioni previste

Alla luce delle precisazioni sopra riportate, si ritiene di non dover sollecitare l'adozione di alcuna misura di riorganizzazione dell'Ente.

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

DOLOMITI ENERGIA S.p.A.

Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
01812630224	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	2002	STET S.p.a.	6,45	0,0013	vendita di energia elettrica e gas, attività commerciali nel campo dei servizi idrici ed ambientali

Partecipazione di controllo	Società in house
NO	NO

Oltre alle attività di vendita, sul libero mercato, di energia elettrica e gas, la società svolge attività connesse con la gestione commerciale della clientela dei servizi di acqua potabile e fognatura, nonché delle vendita di energia elettrica nel mercato "tutelato", per conto di STET S.p.A., in una logica di ottimizzazione della gestione.

La partecipazione è stata acquistata da STET nel 2003 in attuazione di un progetto di rafforzamento dell'allora denominato "Sistema Servizi Trentino", vale a dire l'insieme degli operatori dei servizi pubblici locali a rete, nell'ottica del suo rafforzamento industriale.

Il Comune di Calceranica al Lago detiene lo 0,0013 % della società, quale quota di partecipazione indiretta, tramite la società STET S.p.A.

Dati riferiti all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti	148,24
Numero amministratori	8
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

<i>Importi in euro</i>	
Costo del personale	7.467.064,00
Compensi amministratori	152.500,00
Compensi componenti organo di controllo	46.000,00

<i>Importi in euro</i>	
RISULTATO D'ESERCIZIO	
2017	18.570.382,00
2016	26.927.406,00
2015	19.894.452,00
2014	12.452.379,00
2013	20.885.107,00

<i>Importi in euro</i>		FATTURATO	Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico	Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico	di cui Contributi in conto esercizio
2017	925.111.494,00	921.887.688,00	3.223.806,00	476.637,00	
2016	897.618.028,00	893.058.349,00	4.559.679,00	0,00	
2015	815.896.567,00	813.556.631,00	2.339.936,00	n.d.	
FATTURATO MEDIO		879.542.029,67			

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 2

Il processo di liberalizzazione iniziato nel 2003 (Decreto legislativo n°164 del 23/05/2000, più conosciuto come decreto Letta) prevedeva la gestione separata dell'attività di distribuzione e dell'attività vendita del gas. Con questi presupposti è nata la società commerciale del Gruppo Dolomiti Energia, dedicata all'attività di vendita per il gas naturale e anche per l'energia elettrica.

Ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.P. 27/2010, da ultimo modificato dall'art. 7 della L.P. 19/2016, se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate.

Inoltre la società si occupa delle attività commerciali relative alla gestione del ciclo idrico di STET S.p.a. che costituisce una fase di un servizio di interesse generale previsto dal comma 2 lett. a) dell'art.4 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è notevolmente superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Data l'esigua partecipazione del Comune di Calceranica al Lago si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

Esito della valutazione e azioni previste

Alla luce delle precisazioni sopra riportate, si ritiene di non dover sollecitare l'adozione di alcuna misura di riorganizzazione dell'Ente.

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

SET DISTRIBUZIONE S.p.A.

Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
01932800228	SET DISTRIBUZIONE S.p.A.	2005	STET S.p.a.	2,01	0,0004	distribuzione di energia elettrica

Partecipazione di controllo	Società in house
NO	NO

SET Distribuzione S.p.A., società del Gruppo Dolomiti Energia, svolge l'attività di distribuzione di energia elettrica nel territorio provinciale del Trentino.

Dal 1° luglio 2005 SET distribuzione SpA è subentrata ad Enel Distribuzione nella gestione degli impianti e nel servizio di distribuzione dell'energia elettrica in provincia di Trento.

La società è stata costituita, e la partecipazione acquistata da STET S.p.A., in esecuzione di un progetto di subentro nelle reti di distribuzione di energia elettrica già di ENEL S.p.A., localizzate nel territorio provinciale, coordinato e promosso dalla Provincia Autonoma di Trento, attraverso un gruppo di acquisto costituito esclusivamente da Comuni e soggetti pubblici del Trentino.

Il Comune di Calceranica al Lago detiene lo 0,0004 % della società, quale quota di partecipazione indiretta, tramite la società STET S.p.A.

Si precisa che in data 30.076.2018 n. 15 il Consiglio Comunale ha approvato l'indirizzo nei confronti di STET S.p.A. volto all'aggregazione delle reti di distribuzione dell'energia elettrica presenti sul territorio comunale con SET Distribuzione S.p.A., mediante conferimento al capitale sociale del ramo d'azienda a ciò inherente e conseguente acquisizione di azioni di quest'ultima da parte di STET S.p.A., autorizzando conseguentemente la Società ad intraprendere tutte le azioni necessarie per perfezionare la suddetta operazione, autorizzando, ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 e 5, comma 1 del D.Lgs. 175/2016, STET S.p.A. all'aumento della partecipazione azionaria in SET Distribuzione S.p.A. pari a circa il 5,8%. Alla data attuale STET S.p.A. detiene il 7,70% di SET Distribuzione S.p.A. e di conseguenza il Comune di Calceranica al Lago detiene il 0,0004% della società, quale quota di partecipazione indiretta.

Dati riferiti all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti	270
Numero amministratori	8

di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

<i>Importi in euro</i>	
Costo del personale	17.019.285,00
Compensi amministratori	127.000,00
Compensi componenti organo di controllo	35.000,00

<i>Importi in euro</i>	
RISULTATO D'ESERCIZIO	
2017	11.625.032,00
2016	10.696.150,00
2015	12.080.108,00
2014	21.741.574,00
2013	14.838.814,00

<i>Importi in euro</i>		FATTURATO	Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico	Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico	di cui Contributi in conto esercizio
2017	92.814.938,00	75.712.489,00	17.102.449,00	n.d.	
2016	93.685.969,00	75.742.341,00	17.943.628,00	n.d.	
2015	90.744.614,00	81.936.834,00	8.807.780,00	n.d.	
FATTURATO MEDIO		92.415.173,67			

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Il comma 1 dell'art. 24 della L.P. 27/2010 dispone letteralmente “Sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige in materia di energia) svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a questa attività”.

I vincoli di scopo e di attività si intendono quindi rispettati.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è notevolmente superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da STET S.p.a. (società controllata dal Comune di Pergine Valsugana), ma in ambiti territoriali diversi. Tale società svolge l'attività di distribuzione di

energia elettrica nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, nei quasi 200 Comuni in cui è titolare della concessione; mentre STET S.p.a. si occupa della gestione della rete di distribuzione dell'energia elettrica nei comuni di Pergine Valsugana, Levico Terme, Tenna, Caldonazzo e Sant'Orsola Terme.

Con l'articolo 18 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, la Giunta provinciale è stata inoltre autorizzata a promuovere la costituzione di una società per azioni a prevalente capitale pubblico della Provincia, dell'ente di cui all'articolo 2 della L.P. n. 4/98, degli enti locali o loro enti funzionali, oppure di società controllate dalla Provincia o dai predetti enti o da società a prevalente capitale degli enti locali, che possa gestire la fase transitoria di cui all'articolo 13 del più volte citato DPR.

L'articolo 1-ter, comma 2, del DPR n. 235/77 come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 463/99, prevede, tra l'altro, che nel territorio delle province di Trento e Bolzano le imprese alle quali sono trasferiti gli impianti di distribuzione dell'Enel, nonché le imprese locali operanti alla data di entrata in vigore del medesimo articolo ivi compresi i consorzi e le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, esercitano ovvero continuano l'attività di distribuzione dell'energia elettrica fino al 31 dicembre 2030.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Data l'esigua partecipazione del Comune di Calceranica al Lago si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

Esito della valutazione e azioni previste

Alla luce delle precisazioni sopra riportate, si ritiene di non dover sollecitare l'adozione di alcuna misura di riorganizzazione dell'Ente.

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

CENTRO SERVIZI CONDIVISI SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.

Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
02307490223	CENTRO SERVIZI CONDIVISI SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	2013	INFORMATICA TRENTINA S.p.a. TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.p.a.	8,33 attraverso Informatica Trentina S.p.a. 8,33 attraverso Trentino Riscossioni S.p.a. 8,33 attraverso Trentino Trasporti Esercizio S.p.a.	0,0001 (0,0137 attraverso Informatica Trentina S.p.a. 0,0154 attraverso Trentino Riscossioni S.p.a. 0,0154 attraverso Trentino Trasporti Esercizio S.p.a.)	prestazione di servizi organizzativi e gestionali a favore delle consorziate, società del sistema pubblico provinciale

Partecipazione di controllo		Società in house
SI		SI

La società è stata costituita nel 2013, al fine di concentrare in un soggetto unico a servizio delle società di sistema le attività e le funzioni non strategiche svolte dalle stesse, ma è effettivamente operativa nei confronti delle consorziate soltanto dal 2016. Essa è destinata a svolgere una funzione strategica ai fini del miglioramento dell'efficienza e del contenimento delle spese delle società di sistema partecipate dall'Ente locale.

Il Comune di Calceranica al Lago detiene lo 0,0001 % della società, quale quota di partecipazione indiretta, tramite Informatica Trentina S.p.a., Trentino Riscossioni S.p.a. e Trentino Trasporti Esercizio S.p.a..

Dati riferiti all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti	15,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

<i>Importi in euro</i>	
Costo del personale	0,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	4.000,00

<i>Importi in euro</i>	
RISULTATO D'ESERCIZIO	
2017	0,00
2016	0,00
2015	772,00
2014	234,00
2013	0,00

<i>Importi in euro</i>		FATTURATO	Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico	Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico	di cui Contributi in conto esercizio
2017	1.121.460,00		1.121.458,00	2,00	0,00
2016	795.800,00		795.744,00	56,00	0,00
2015	46.402,00		45.996,00	406,00	123,00
FATTURATO MEDIO		654.554,00			

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

La società svolge attività consortile a favore delle società del sistema pubblico provinciale ai sensi della L.P. 27 del 27.12.2010 – art. 7 – comma 3 bis (aggiunto dalla L.P. 25 del 27.12.2012 – art. 2). La partecipazione delle stesse al Consorzio è prevista dalla legge provinciale dunque, ai sensi dell'art. 20 c. 1 della L.P. 27/2010, le condizioni di cui all'art. 4 c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016 si intendono rispettate.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Conformemente alle direttive imposte dalla Provincia autonoma di Trento, azionista di maggioranza degli enti consorziati, la Società svolge le proprie attività non avvalendosi di dipendenti propri ma di personale distaccato dalle Società consorziate o dalla Provincia stessa, in numero superiore rispetto a quello degli Amministratori (6,5 FTE nel 2015). Secondo i piani organizzativi del Consorzio, la quota del personale impiegato nello svolgimento delle attività sociali è destinato a crescere significativamente nel corso del 2017-2018. L'attuale inferiorità numerica del personale dipendente rispetto agli amministratori, che peraltro svolgono la funzione a titolo gratuito, non rappresenta pertanto, nella fattispecie, elemento sintomatico di una necessità di riorganizzazione.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

La Società, pur essendo stata costituita nel 2013, ha avviato la propria operatività nei confronti dei soci nel 2016. Nel 2017 si è verificato un ulteriore e significativo incremento dell'operatività e, di conseguenza, del volume d'affari della Società.

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Data l'esigua partecipazione del Comune di Calceranica al Lago si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

Esito della valutazione e azioni previste

Alla luce delle precisazioni sopra riportate, si ritiene di non dover sollecitare l'adozione di alcuna misura di riorganizzazione dell'Ente.